

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO**

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^ ^ ^ ^ ^

Per:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE
Cristiano	Torresan	TRRCST68M01D157I
Adriana ester	Gallo	GLLDNS75R43F284J
Rosella	Isola	slirll64p59e715b
Francesca	Petrucelli	PTRFNC69A47Z112E
Mariarosaria	Padovano	PDVMRS89C56A783J
Mariateresa	Di Tommaso	DTMMTR84C67A662I
Maria Paola	Busconi	BSCMPL64P55G535U
Carlo	DE Maria	DMRCRL65L21A783C
raffaele	viccione	VCCRFL69M27B704Q
Fernanda	liritano	rtfnfn76e55c352y
Francesco	Mazzei	MZZFNC88T17D086X
Alessio	Zipoli	ZPLLSS83S20D612O
Maria	Giammetti	GMMMRA65D69A783V
Samantha	Paolo	Plasnt89c58i197h
ARIANNA	LA ROSA	LRSRNN85A43L103H
Francesco Pantaleone	Iannelli	NNLFNC87B17C352X
Maria	Ciselli	CSLMRA61A65I726V
Michele	D'Anna	DNNMHL89H14B963O
ILARIA	BALEANI	BLNLRI81H42H211N
Monica	Manco	MNCMNC77H59F839D
Federico	Pietroni	Pttrfc69h14e625a
Francesca	Di Mare	DMRFNC92L54C349Z
LAURA	DONATONE	DNTLRA84M59E205M
Viviana	Pugliese	PGLVVN83T59F839L
Marco	Giai-Levra	GLVMRC74R09E801B
Giovanna	Falzarano	FLZGNN98L69A783W
Annalucia	Bevacqua	BVCNLC67R58C352O
Carlo	De Gregorio	DGRCRL82R11A271G

Debora	De luca	DLCDBR69E68A783D
Lorena Mara	Mainero	MNRLNM69L62Z600G
Alessandro	Ferraro	FRRLSN82H09B774L
chiara	ravani	RVNCHR89D44D548Q
laura	de luca	DLCLRA67E58G702V
FAUSTO	SOLCI	SLCFST70P03D150W
Eddi	De Rossi	DRSDDE67L50L736Y
PIETRO	RIGA	RGIPTR71H27C352W
Maria Chiara	Bassi	BSSMCH66D43H620O
MICHELE	SANTORO	SNTMHL91D18E205U
paola	quagliata	qglpla71h64f839d
Matilde	Monticelli	MNTMLD88S63D612K
Caterina	Fuccio	FCCCRN87P64I197R
Carmela	Pizzulli	PZZCML65R63L049E
STEFANO	BORIN	BRNSFN79T22B201E
Paolo	Bottini	BTT PLA 72C 06D 150W
MAURIZIO	MARESCA	MRSMRZ77R20L083Y
Roberta	Popolani	PPLRRT66T45A657Z
Stefania	Fassetta	FSSSFN85P42G888T
Nicola	Orabona	Rbnnc172p25a512k
Riccardo	Berutti	BRTRCR92P09F205K
Tugce	Okcesiz Berutti	Kcstgc92h48z243a
CATERINA	RAVENNA	RVNCRN81D44F770M
Gaetano	Guardino	grdgtn90e01i533d
Alessandro Gerardo	La Neve	LNVLNS94B24G317A
Delia	Dattilo	DTTDLE8154E873T
Federico	Silvestro	Slvfrc82a18c361b
Giovanni	De Robbio	DRBGNN78M04I234K

tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Americo - (c.f. MRC FNC 77 C14 D643 F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512) e dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri (cf. BRR STT 66 S53 D612 T- isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - Fax: 055588820) come da mandati in calce al ricorso

- ricorrenti

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro pro - tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

-

- **Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto** in persona dei dirigenti *pro tempore*, domiciliati come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80185250588

- **Ambiti Territoriali della Provincia di Lucca, Ancona, Avellino, Barga, Benevento, CASERTA, Catanzaro, Como, Cosenza, CREMONA, Ferrara, Genova, Lucca, Milano, Monza e Brianza , Padova, Piacenza, Pordenone, Prato, Roma, Siena, TARANTO, TERAMO, TORINO, Treviso, Varese**, in persona dei dirigenti pro tempore domiciliati come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80185250588

resistenti -

nonché nei confronti di

- **Resteghelli Francesca**, via Diaz n. 139 cap 26013 Crema (Cremona)
- **Varvara Antonella**, via Casa Oldani n. 1 cap 20010 Vittuone (Milano)

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI:

A) Decreto Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"* nella parte in cui, nel disciplinare il meccanismo ed i criteri di valutazione dei titoli culturali ed artistici posseduti dai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento in A53, A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-63, A64, A30 – A29 esclude l'attribuzione di qualsivoglia punteggio, anche minimo, alle attività culturali ed artistiche svolte dai docenti come definite nella tabella A-3 ed A-4 del predetto D.M. 60/2020, ai fini della esatta collocazione nelle graduatorie per le supplenze, ovvero laddove prevede, in particolare, che l'attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera è valutabile, ma solo se all'interno di attività finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo;

B) delle Tabelle A - 3 e della Tabella A - 4 (doc. 3) allegate al D.M. 60/2020, nella parte in cui - in relazione alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti è stata eliminata la tabella di valutazione dei titoli artistici e dei titoli culturali;

C) delle graduatorie provinciali per le supplenze GPS definitive delle province di Lucca, Ancona, Avellino, Barga, Benevento, CASERTA, Catanzaro, Como, Cosenza, CREMONA, Ferrara, Genova, Lucca, Milano, Monza e Brianza , Padova, Piacenza, Pordenone, Prato, Roma, Siena, TARANTO, TERAMO, TORINO, Treviso, Varese nella parte in cui risultano lesive degli interessi dei ricorrenti come rappresentato nel presente ricorso.

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Previa declaratoria in via cautelare del diritto dei docenti ricorrenti ad ottenere il ripristino della tabella con i relativi punteggi di valutazione dei titoli artistici e culturali ai fini della corretta valutazione e della esatta attribuzione dei relativi punteggi per l'inclusione nelle Gps e nelle graduatorie di istituto, anche se trattasi di attività concertistica solista o in formazione di musica da camera a prescindere se tale attività sia o meno finanziata dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

PREMESSE IN FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti che insegnano nelle classi di concorso A29 – A30 - A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-63 rispetto alle quali - a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e delle annesse Tabelle A-3, relativa alla valutazione dei titoli di servizio, culturali ed artistici per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai fini della inclusione nelle graduatorie per le supplenze di prima fascia, e della Tabella A-4, relativa alla valutazione dei titoli di servizio, culturali ed artistici per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai fini della inclusione nelle graduatorie per le supplenze di seconda fascia, è stata di fatto cancellata per intero la precedente tabella di valutazione dei titoli artistici, come prevista e disciplinata dal decreto ministeriale n. 374/2017, per mezzo delle tabelle A) relativa ai titoli artistici e della tabella B) relativa ai titoli culturali.

Va subito evidenziato che molti titoli professionali artistici e culturali che nelle tabelle A) e B) del D.m. 374/2014 trovavano giusta ed equa valutazione non sono più oggetto di alcuna valutazione o attribuzione di punteggio nelle odierne tabelle annesse al D.M. 60/2020, sicchè, anche nel rispetto del principio del legittimo affidamento, va logicamente sollevata la censura di illegittimità per illogicità e contraddittorietà dell'agire amministrativo, nei confronti di tutti i docenti che, come i ricorrenti, si sono spesi in questi anni in attività artistiche e culturali inerenti alla loro specifica preparazione artistica, che confidavano fossero successivamente oggetto di valutazione ai fini del corretto inserimento nelle graduatorie scolastiche.

Il Ministero, a conferma della grave ingiustizia non ha nemmeno previsto - per coloro che sono già inseriti nelle graduatorie di istituto - la possibilità di preservare le valutazioni dei titoli già effettuate per il personale presente nelle precedenti graduatorie.

Per quanto concerne le classi di concorso di interesse dei ricorrenti il Decreto ministeriale 60/2020 ha previsto che nella prima fascia delle Gps per le classi di concorso di indirizzo del liceo musicale (A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e

composizione) saranno inseriti coloro che siano in possesso:

a) dei titoli di accesso definiti dall'Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al DM 259/17;

b) dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56;

c) del servizio specifico richiesto.

Nella seconda fascia saranno inseriti:

a) i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56 già presenti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso e che siano in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al D.M. 259/17;

b) i docenti privi di abilitazione in A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli previsti dall'Allegato E (tabella Liceo Musicale e coreutico) al D.M. 259/17 e dei 24 CFU/CFA.

..ooOoo..

Passando all'esame delle modalità di valutazione dei titoli artistici per le classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, e dei titoli che saranno oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio, per le classi di concorso A-55-Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-56-Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A-57-Tecnica della danza classica, A-58-Tecnica della danza contemporanea, A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza, A-63 Tecnologie musicali, si evidenzia che sono state parzialmente ripristinate alcune categorie di titoli artistici ed è stato ripristinato il tetto massimo già previsto con il DM 374/2017 a 66 punti.

Purtuttavia permangono, nonostante il parere contrario del CSPI, notevoli illegittimità che introducono disparità di trattamento tra docenti che hanno svolto le medesime attività artistiche e che non potranno contare sulla attribuzione di alcun punteggio, rispetto ad altri docenti, ugualmente abilitati, che hanno svolto identiche attività culturali.

Si evidenzia che i relativi punteggi per ciascun titolo saranno attribuiti in maniera automatica dal sistema informativo, e che è stato anche eliminato il Comitato che, in precedenza, aveva il compito di valutare, confrontare e convalidare i titoli culturali ed artistici presentati dagli aspiranti.

Tutti i punteggi non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

Non si può non rilevare come alcuni vincoli previsti per la valutazione automatica dei titoli appaiono davvero singolari, se non censurabili per illogicità.

Il riferimento è in particolare all'attività concertistica per le cdc A-55 e A-56 che si valuta solo se effettuata *“all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero”* (Cfr. Tabelle A-3 ed A-4, Punto BA.22 della scuola secondaria di primo e secondo grado).

In altre parole l'aspirante nel dichiarare un concerto dovrebbe altresì dichiarare che esso si è svolto all'interno di attività finanziate dal Fondo Unico per lo Spettacolo stanziato dal Governo, ed in particolare dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali.

Va premesso che vi sono tante attività concertistiche ed artistiche di grandissimo livello finanziate con altre risorse pubbliche (pensiamo alle Regioni o agli Enti Locali), ci si chiede come sia possibile richiedere agli aspiranti docenti di strumento musicale e di altre attività di valore artistico di dichiarare informazioni di cui non possono essere a conoscenza, in quanto non hanno avuto la possibilità di chiedere da chi fosse finanziato il concerto o l'opera lirica nella quale prestavano la loro opera artistica.

Per di più potrebbe trattarsi di attività svolta anche due o tre anni fa, e pertanto sarebbe impossibile coinvolgere gli Enti o le Associazioni che hanno organizzato tali attività chiedendo a quali fondi statali hanno attinto.

Inoltre appare ingiusto e discriminante conteggiare solo ed esclusivamente attività che si sono svolte con i patrocinio o con la sovvenzione statale, allorchè ci sono moltissime attività promosse da Enti privati, Associazioni, Comitati e da tutte quelle esperienze culturali espressione del libero associazionismo che, in Italia è presente e radicato su ogni territorio.

A fronte della previsione discriminante di cui si diceva, un'attività svolta all'estero, al contrario, è comunque valutata e non necessita di alcuna qualificazione.

Comprendere il senso di queste scelte appare davvero difficile.

A questo si aggiunga il fatto alcune categorie di titoli come l'Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche e l'Attività professionale sempre nelle orchestre sinfoniche, non riguardano i due strumenti più diffusi nell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado e nel Liceo Musicale: pianoforte e chitarra.

Pertanto, per queste specialità strumentali il punteggio massimo è impossibile da raggiungere, il che appare del tutto illogico in quanto gli strumenti indicati sono sicuramente i più diffusi e quelli per i quali si svolgono la maggior parte delle opere e dei concerti.

Si evidenzia altresì che non vi è alcun riferimento all'attività corale nelle Fondazioni lirico- sinfoniche e in collaborazione con le Orchestre riconosciute.

Sotto altro profilo, va sottolineato come, invece il riferimento al Fondo Unico per lo Spettacolo è sicuramente più pertinente in relazione alle c.d.c. A-57 e A-58 del Liceo coreutico.

Insomma, il Ministero resistente, con atto amministrativo pubblicato in piena emergenza epidemiologica, ha introdotto una radicale modifica delle Tabelle A) e B) allegata al precedente D.M. 374/2017 che riguardavano la valutazione dei titoli artistici e culturali, negando l'attribuzione di un punteggio - anche minimo - ad attività culturali diffusissime che gli insegnanti di strumento musicale e di danza svolgono anche settimanalmente, facendo esse parte dell'attività concertistica in particolare, ed artistica in generale.

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con l'articolo 2, comma 4-ter, è stato previsto quanto segue: *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni*

aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti".

La circostanza che le precedenti graduatorie di istituto siano state sostituite con le graduatorie per le supplenze non inficia affatto il diritto acquisito dalle parti ricorrenti, in virtù del percorso di studi e delle attività artistiche svolte sinora.

Sotto altro profilo si evidenzia che la legge n. 41 del 2020 non ha affatto previsto la modifica delle tabelle di attribuzione dei punteggi ai docenti interessati dalla modifica delle dette tabelle.

I docenti ricorrenti in questi anni hanno realizzato concerti per conto delle istituzioni scolastiche dove hanno prestato servizio (Scuole Medie, Licei Musicali e Coreutiche) e hanno prestato la loro opera professionale nelle Stagioni Concertistiche di molti Conservatori di Musica.

Questi musicisti e danzatori italiani hanno diritto di vedere riconosciuta la propria identità professionale e di potersi affermare anche nell'ambito dell'insegnamento del proprio strumento o della danza.

Passando all'esame diretto della nuova Tabella di valutazione dei *"Titoli artistici"* emerge che essa:

- non tiene conto della normativa vigente da molti anni fino alla data odierna ha permesso ai docenti precari di acquisire titoli artistici adesso negati;
- azzerà il punteggio già acquisito da anni dai docenti precari del settore;
- modifica la posizione in graduatoria di molti docenti precari rendendo incerto il lavoro, già precario, per i prossimi anni scolastici;
- annulla la continuità didattica;
- non riconosce i titoli artistici conseguiti dai docenti precari nelle Istituzioni dello Stato italiano (Scuole Medie, Licei Musicali, Conservatori);
- non riconosce i titoli artistici conseguiti dai docenti precari e dai giovani musicisti

presso associazioni a carattere nazionale di alto livello artistico, con direttori e solisti di riconosciuta fama internazionale.

Le tabelle impugnate nei fatti danneggiano l'intero comparto dei docenti di strumento musicale e di danza. Tale tabella invece di valorizzare il merito artistico e professionale dei musicisti e danzatori italiani, nega i diritti già acquisiti, privilegiando solo coloro che hanno potuto attingere alle attività retribuite dal Fondo Unico Spettacolo.

In relazione al punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, come detto, il limite massimo del punteggio acquisibile è stato fissato a 66 punti.

I titoli non sono valutati nelle GPS e nelle graduatorie di istituito sul sostegno, e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative.

Il punteggio e la valutazione dei titoli artistici avverrà con punteggio *standard* e predeterminato in base ai valori tabellari.

Non è stata costituita la Commissione per la valutazione dei titoli artistici la quale, in precedenza, poteva garantire una certa discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi, assicurando una maggior trasparenza ed un filtro ulteriore nell'attività di valutazione dei titoli.

Ad esempio, viene introdotto un tetto per la valutazione dei premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, in quanto per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6, mentre in precedenza non vi era alcun limite.

L'idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute, viene valutata con 2 punti fino ad un massimo di 10.

L'attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute, che sia durata per almeno una stagione artistica, viene valutata con 5 punti fino ad un massimo di 30.

In merito all'attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), si riscontra una grave violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, in quanto essa viene valutata con un massimo di 30 punti, purchè sia stata

svolta in Italia e, come già evidenziato, solo all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo.

Con le nuove tabelle viene di fatto eliminata la valutazione dell'attività concertistica dei musicisti, in quanto le restrizioni di cui si è detto condurranno, di fatto, alla valutazione di pochissime attività a fronte della maggior parte delle attività artistiche, coreutiche, musicali e relative alla danza che si svolgono al di fuori del fondo unico per lo spettacolo su matrice governativa.

Nella Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali, il valore dei titoli artistici è stato praticamente annullato, ridotto nel migliore dei casi a circa il 10-15% rispetto a tutte le precedenti disposizioni.

Per insegnare a suonare, d'ora in poi, il saper suonare conterà poco o nulla, a fronte delle modalità di svolgimento delle lezioni di strumento musicale che si svolgono, per la gran parte, per mezzo di ore di esecuzione musicale.

Di seguito ciò che si prevedeva con il Decreto ministeriale n. 374/2017 in merito ai titoli artistici - limitatamente alle graduatorie di strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado e di tecnologie musicali nei licei musicali.

**COSE PREVEDE IL D.M. 60/2020 IN MERITO AI TITOLI ARTISTICI -
LIMITATAMENTE ALLE GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO E DI TECNOLOGIE MUSICALI NEI LICEI
MUSICALI.**

**TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI SPECIFICAMENTE VALUTABILI PER LE
GRADUATORIE RELATIVE ALLE CLASSI DI CONCORSO A-55, A-56, A-59 E A-63.**

Nell'ordinanza n. 60/2020 il punteggio per i titoli artistici e professionali specificamente valutabili per le graduatorie relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63, nel limite massimo di punti 66, ma i titoli non sono valutati nelle G.P.S. e nelle graduatorie di istituito sul sostegno, e comunque nelle procedure di attribuzione delle supplenze relative.

In particolare l'attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) viene valutata dal D.M. 60/2020 con punti da 0,5 a punti 1, per strumento diverso da quello cui si solo se svolta in Italia e se finanziata dal fondo unico per lo spettacolo.

In precedenza, con il D.M. 374/2017, non c'era alcun limite di punteggio, per lo stesso strumento musicale cui si riferiva la graduatoria.

Il punto B.22) della tabella A-3 si riferisce all'"Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo)", e ne viene riconosciuto il punteggio solo qualora sia svolta in Italia e purché sia svolta all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo, e sino a un massimo di punti 30.

Appare evidente la illegittimità per violazione degli art. 3 e 97 Cost. e del principio meritocratico poichè, da un lato è impossibile per i docenti verificare se la propria attività sia stata svolta attingendo al F.U.S., e d'altro lato viene introdotta una grave discriminazione rispetto a tutte le altre attività svolte dai docenti concertisti.

In relazione alla attività di cui al punto b), "*Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare*" oggi viene valutata da punti 1 a punti 6, quelle di cui al punto B.21, "*Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere*", per ciascuna stagione, oggi viene valutata sino a un massimo di punti 30.

In precedenza la tabella di cui al DM 374/2017 non vi era alcun limite di punteggio.

La nuova tabella, restringendo il campo delle attività valutabili, limita l'attribuzione del punteggio alle sole attività professionali svolte nelle fondazioni ex lirico-sinfoniche che, peraltro, sono situate per lo più nel nord Italia, e nei teatri di tradizione anch'essi concentrati prevalentemente al nord, con conseguente disparità di trattamento con violazione del principio meritocratico.

Il Ministero, rispetto alla tabella del precedente D.m. 374/2017 ha, in relazione ad altre attività di rilievo e precedentemente valutate, deciso del tutto illegittimamente di non

valutare più e di non assegnare più alcun punteggio, ovvero di abbassare notevolmente il punteggio rispetto alla precedente tabella di cui al D.M. 374/2017 in relazione alle seguenti attività:

A) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale

Tabella d.m. 374/2017: per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6;

Tabella d.m. 60/2020: da punti 0,5 a punti 1.

B) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria:

Tabella d.m. 374/2017: da punti 1 a punti 2 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria;

tabella d.m. 60/2020: da punti 0,5 a punti 1.

Con riguardo alle altre attività musicali documentate si attribuisce, per ciascun titolo, da punti 0,2 a punti 1.

^ ^ ^

**PUNTEGGIO PER I TITOLI ARTISTICI E PROFESSIONALI SPECIFICAMENTE
VALUTABILI PER LE PROCEDURE CONCORSUALI RELATIVE ALLA CLASSE DI
CONCORSO A57 - TECNICA DELLA DANZA CLASSICA ED A58.**

TITOLI ARTISTICI. DISCIPLINE COREUTICHE.

Per quanto riguarda, invece, i Titoli Artistici (limitatamente alle graduatorie relative alle discipline coreutiche) si possono raggiungere fino ad un massimo di 66 punti.

ALCUNE DELLE CRITICITÀ:

- SOLO PER A057 E A058 - LA A059 È STATA INSERITA NEI MUSICALI
- PRESENTAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE

Fino al precedente aggiornamento le attività dovevano essere adeguatamente documentate e non erano prese in considerazione le attività autocertificate.

Evidentemente lo stesso Ministero si è reso conto che è del tutto impossibile per gli aspiranti docenti verificare se le attività concertistiche di cui si è detto siano state svolte in

ambito Fondo Unico per lo Spettacolo, addossando interamente sui docenti la responsabilità di autocertificare un titolo del quale non sono loro stessi sicuri.

Difatti a pochi giorni dalla presentazione delle domande i docenti non saranno in grado di recuperare le nuove informazioni richieste per poterle autocertificare, e questo potrebbe portare a due conseguenze del tutto illogiche: ci saranno docente che, pur nell'incertezza autodichiareranno qualsiasi titolo di studio, mentre altri docenti più insicuri tenderanno a non presentare diversi titoli di studio.

In tal modo il Ministero ha introdotto un meccanismo farraginoso ed incerto, che contribuisce a creare, da un lato disparità di trattamento, e dall'altro lato violazione di principi in tema di procedimento amministrativo quali gli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 sulla legittimità del procedimento amministrativo.

Ad avvalorare la censura sin qui rivolta nei confronti del D.M. 60/2020 e delle Tabelle A-3 ed A-4 ai aggiunga che presso gli Uffici scolastico non vi è alcuna competenza specifica con riguardo alle attività di controllo, di verifica e di convalida dei titoli culturali ed artistici.

Sotto tale profilo emerge un ulteriore profilo di illegittimità della procedura, in quanto in precedenza era prevista una Commissione di esperti volta ad operare tutte le verifiche relative ai titoli culturali ed artistici di cui si discute, la quale Commissione è stata eliminata dal D.M. 60/2020.

Va poi sottolineato che i docenti di A-59 - *"Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza"*, si troveranno, con altissima probabilità a non poter presentare più alcun titolo artistico in quanto le attività dei docenti di A-59 sono ora valutate con la tabella dei licei musicali.

Il motivo risiede nel fatto che tutte le attività di cui ai punti B.24, B.25 e B.26 relative ai danzatori sono concentrate prevalentemente nel nord Italia.

Inoltre, le attività che vengono finanziate dal fondo unico per lo spettacolo (requisito per ottenere il riconoscimento del relativo titolo) riguardano per la maggior parte eventi di

danza classica, con conseguente discriminazione per coloro che praticano la danza contemporanea.

In precedenza il D.M. 374/2017 prevedeva la valutazione delle seguenti attività a prescindere se fossero o meno finanziate dal FUS:

1.a) Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza: Attività professionale di accompagnamento per la danza presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale: da punti 0,10 a punti 6 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 30, da assegnare in congruenza con la tipicità dell'esperienza maturata riferita alla disciplina oggetto della graduatoria.

Ora con il D.M. 60/2020 viene valutata solo l'attività artistica negli enti lirici, con conseguente impossibilità per i docenti di danza contemporanea di presentare titoli valutabili.

2.a) Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza: Attività professionale, compresa quella di direzione in orchestre lirico-sinfoniche: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

Si tratta di attività ora valutata con il D.M. 60/2020 con le tabelle delle classi di concorso di strumento musicale, e quindi in sostanza non valutabili.

2.b) Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza: Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, *maître de ballet*, ecc., svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea: da punti 0,05 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

Ora con il D.M. 60/2020 viene valutata solo l'attività artistica negli enti lirici, con conseguente impossibilità per i docenti di danza contemporanea di presentare titoli valutabili.

3.a) Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza: primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali o internazionali, idoneità in concorsi presso teatri o orchestre sinfoniche di livello nazionale e internazionale: da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6 AO59.

3.b) Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea: primo, secondo o terzo premio in concorsi di danza nazionali o internazionali: da punti 0,3 a punti 3 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 6

4.a) Graduatoria per l'insegnamento di: A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza: Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell'accompagnamento alla danza: da punti 1 a punti 6 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 12.

Si tratta di attività ora valutata con il D.M. 60/2020 con le tabelle delle classi di concorso di strumento musicale, e quindi in sostanza non valutabili.

^ ^ ^

LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA CLASSE DI CONCORSO A059 "TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA DANZA" RISPETTO ALLE QUALI IL D.M. 60/2020 NON PREVEDE ALCUNA VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO.

D.M. 374/2017: 4.b) Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea: Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea: da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6

D.M. 60/2020: NON VALUTATA

D.M. 374/2017: 4.c) A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea: Pubblicazioni a carattere scientifico e di ricerca negli ambiti teorici e storici della danza: da punti 0,5 a punti 3 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6

D.M. 60/2020: NON VALUTATA.

^^^

D.M. 374/2017: 5.a) Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica - A-58 Tecnica della danza contemporanea - A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza: Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale oppure coreutico: da punti 0,10 a punti 1, per ciascun titolo fino a un massimo di punti 6; AO59.

D.M. 60/2020: ATTIVITÀ VALUTATA CON LA TABELLA DELLE CLASSI DI CONCORSO DI STRUMENTO MUSICALE

D.M. 374/2017: 5.b) Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica e A-58 Tecnica della danza contemporanea: Attività coreutiche di cui ai punti 1b e 2b, non riferite alla disciplina oggetto della graduatoria: da punti 0,05 a punti 0,50 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

D.M. 60/2020: NON VALUTATA

D.M. 374/2017: 6. Graduatorie per l'insegnamento di: A-57 Tecnica della danza classica - A-58 Tecnica della danza contemporanea - A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza Altre attività coreutiche documentate presso scuole di danza e attività documentate di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza, mostre, ecc.: da punti 0,10 a punti 1 per ciascun titolo, fino a un massimo di punti 6.

D.M. 60/2020: ATTIVITÀ VALUTATA CON LA TABELLA DELLE CLASSI DI CONCORSO DI STRUMENTO MUSICALE

^^^

In sostanza la nuova tabella contenuta nell'allegato non tiene conto della normativa vigente da molti anni, che fino al 10 luglio 2020 ha consentito ai docenti precari di acquisire titoli artistici adesso negati.

Si aggiunga che viene azzerato anche il punteggio già acquisito da anni dai docenti precari del settore, modificando arbitrariamente la posizione in graduatoria di molti docenti precari rendendo incerto il lavoro, già precario, per i prossimi anni scolastici.

La tabella allegata al D.M. 60/2020, invece di valorizzare il merito artistico e professionale dei musicisti e dei danzatori italiani, nega i diritti già acquisiti, danneggiando l'intero comparto dei docenti di strumento musicale/danza.

In pratica, l'illegittimità della nuova tabella di valutazione dei titoli artistici e culturali condurrà ad una parziale ed ingiusta valutazione di attività artistiche e culturali svolte per anni ai docenti precari, ed alla impossibilità di inserire talune attività che invece in precedenza erano effettivamente valutate.

In pratica potrà accadere che ora se un docente presenta dei titoli ricompresi tra le attività ricadenti nel FUS per AJ55 (Pianoforte sc. sec. II grado), saranno valutati non 2, ma 1 punto, se utilizzati per la classe di concorso A059.

Stesso discorso va fatto per il punteggio dei titoli relativi ad un vincitore di concorso a premio: il punteggio sarebbe di 3 punti per il primo premio, 2 punti per il secondo.

Presentando tale attestato per A059, il punteggio sarebbe dimezzato (sebbene sia indicato: Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 6 a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio), per cui il vincitore di un concorso che intenda utilizzare il premio per il punteggio in AJ55 vedrà dimezzato il punteggio se vorrà presentare il titolo artistico per la classe di concorso A059.

^ ^ ^

Il Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e le annesse Tabelle A-3 ed A-4 relative alla valutazione dei titoli artistici e culturali per la compilazione delle graduatorie per le supplenze di prima e seconda fascia per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, debbono quindi ritenersi illegittime, oltre che ingiuste, per i seguenti motivi di

DIRITTO

a) ILLEGITTIMITA' PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. DIFFORMITA' RISPETTO AI CRITERI DELLA TABELLA B) ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE 374 DEL 2017.

Raffrontando i criteri di valutazione della vecchia tabella b) quale allegato 3 al decreto ministeriale n. 374 del 2017 con la della nuova tabella di valutazione A-4 si evince che un plurititolato musicista non potrà più raggiungere - verosimilmente - il punteggio massimo acquisibile fissato a 66 punti.

La motivazione risiede nella eliminazione da parte del Ministero, della possibilità di formare oggetto di valutazione, la maggior parte di attività concertistiche ed artistiche che, in precedenza formavano oggetto di valutazione nel D.M. 374/2017.

Ciò crea già una disparità di trattamento con chi, già inserito in graduatoria di istituto, ha avuto il riconoscimento dei vecchi titoli artistici.

La nuova tabella valutativa crea dubbi di legittimità al punto B.18) laddove considera il diploma conseguito presso l'Accademia di Santa Cecilia come un titolo artistico piuttosto che culturale come previsto nel vecchio decreto ministeriale 374/2017.

Come se non bastasse tutto ciò, sono di fatto completamente cancellate le valutazioni per l'attività concertistica in musica da camera, la direzione di gruppi musicali, la pubblicazione di lavori in ambito musicale, i corsi di perfezionamento nonché qualsiasi altra attività musicale varia.

Al fine di avere chiara la illegittimità perpetrata dal Ministero, si allega uno schema riassuntivo (doc. 6) con cui si raffronta la vecchia tabella e la nuova tabella al fine di evidenziare all'Ill.Mo Tribunale come il Ministero abbia radicalmente modificato - vanificandoli - molti titoli artistici e culturali posseduti dai ricorrenti, eliminandone o degradandone il valore non consentendo l'inserimento di tali titoli ai fini della valutazione e della attribuzione del punteggio.

Come evidenziato in narrativa il Ministero, eliminando gran parte della attività artistiche svolte dai docenti ricorrenti, ha di fatto, svilito e degradato l'impegno profuso da questi docenti in anni di concerti e spettacoli, negando a tali attività - che lo si ribadisce -

sono svolte anche all'interno degli istituti scolastici e per la maggior parte dei casi organizzate anche gratuitamente dagli stessi docenti - il giusto riconoscimento mediante la trasformazione di queste attività in punteggi da inserire in graduatorie.

Con evidente violazione del principio meritocratico più volte ricordato dall'evocato Tribunale, il quale ha più volte chiarito che tutte le attività che si traducono in un fattivo impegno da parte dei docenti devono essere valorizzate.

In particolare, con sentenza n. 4735 del 2003 il T.A.R. Lazio, in tema di attribuzione di un *bonus* - punteggio ai docenti che avevano frequentato dei corsi di aggiornamento ha chiarito che *"..il bonus è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio, e nella sua esclusività incompatibile - come rilevato da altre pronunce della Sezione e del Consiglio di Stato - con l'autonoma valorizzazione di attività di istituto, anche nei limitati casi in cui l'Amministrazione, con regolamentazione ai margini della normativa comunitaria in merito alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ha articolato gli orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari, la quale in tali ipotesi potrebbe essere valorizzata soltanto nell'ambito del punteggio attribuibile al diploma rilasciato come attività integrativa o sostitutiva del tirocinio richiesto agli insegnanti in formazione"* (Tar Lazio, III, 13/8/2002 n. 7121; Cons. Stato, VI, 31/1/2003 n. 495).

Nel caso che ci occupa il Ministero, invece di valorizzare, come sarebbe stato logico e corrispondente al principio meritocratico e di uguaglianza tutte le attività prestate dai docenti ricorrenti, ha radicalmente modificato le tabelle di valutazione riducendo le attività valutabili a pochi e rari casi di concerti ed altre attività artistiche le quali, peraltro, non sono accessibili in ugual modo a tutti i docenti presenti nella penisola.

Il Ministero ha violato basilari principi di buon andamento e di logicità, operando in modo illegittimo e discriminante, nonché in modo diametralmente opposto ai criteri espressi dalla Giurisprudenza amministrativa in tema di attribuzione e valutazione dei titoli.

Coma evidenziato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 495 del 2003 *“..Il punteggio aggiuntivo attribuito ai diplomati delle Ssis riveste, dunque, carattere compensativo delle potenzialità di retribuzione e di valutazione autonoma dell’attività di insegnamento sacrificate dagli abilitandi alla partecipazione ai corsi. D’altronde nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli, a due anni di servizio di insegnamento - quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi - e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi”*.

Anche se si tratta di casistiche parzialmente differenti rispetto a quella che ci occupa, ciò che emerge dal ragionamento del Consiglio di Stato è che ad ogni attività avente carattere artistico e culturale, o che comunque costituisca attività da parte dei docenti, questa deve sempre essere oggetto di congrua valutazione e di attribuzione di un punteggio nel momento in cui l’Amministrazione è chiamata a decidere quali sono le attività suscettibili di essere valorizzate nell’ambito delle procedure di inserimento nelle graduatorie scolastiche.

Peraltro, va rimarcato che in precedenza tutte le attività ora non più oggetto di alcuna valutazione, erano in precedenza valutate per mezzo del D.M. 374/2017.

^ ^ ^

B) DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. E DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE. DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come evidenziato in narrativa il presente ricorso ha ad oggetto la declaratoria di illegittimità e quindi l’annullamento del D.M. 60/2020 e delle tabelle di valutazione dei titoli artistici e culturali A-3 ed A-4, nella parte in cui viene eliminata in modo arbitrario ed illogico la tabella di valutazione dei titoli culturali ed artistici in riferimento alle classi di concorso di interesse dei ricorrenti.

Si tratta di una radicale modifica del metodo di attribuzione del punteggio alle attività artistiche e culturali svolte dai docenti di specifiche classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59, A-63, che in precedenza con il D.M. 374/2017 costituivano attività oggetto di attribuzione di punteggi ai fini della valutazione del punteggio totale degli aspiranti.

La modifica ha introdotto evidenti disparità di trattamento tra situazioni identiche, laddove attività simili vengono valutate in modo difforme o non valutate affatto.

Come noto il Legislatore si è preoccupato di emanare una normativa omogenea che è applicata a tutte le procedure selettive attivate dalla P.A. quale è quella che ci occupa, al fine di assicurare ai candidati al posto pubblico l'uniformità e l'imparzialità delle valutazioni nel reclutamento del personale pubblico

L'art. 4 del D.M. 60/2020 - *"Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64"* dispone che *"Ai sensi dell'Ordinamento delle classi di concorso, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS, nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 che abbiano svolto, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali e che siano in possesso dei titoli previsti dal predetto allegato, ovvero di titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274"*.

Il decreto ministeriale esclude, in pratica, la possibilità agli aspiranti inseriti a pieno titolo nel triennio 2017/20 in I^ e II^ fascia privi di servizio di aggiornare la graduatoria di istituto che è collegata a quella provinciale.

Per l'accesso alle GPS è stato poi nuovamente modificato il meccanismo di inserimento con la previsione di tre procedure simultanee con tre diversi requisiti di accesso:

- procedura straordinaria abilitante 2020: Titoli di studio previsti dal DPR 19/2016 modificato dal DM 259/2017 ovvero titoli di studio previsto nell'allegato E;

- concorso ordinario 2020: nessuna disposizione specifica per queste classi di concorso rispetto a tutte le altre;

- graduatorie provinciali: requisiti dell'allegato E (con deroga dell'abilitazione per la II fascia).

Per la classe di concorso A-55 la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1550 del 04.09.2020 - Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, specifica che "*Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale*".

Molti docenti non hanno un servizio di 16 giorni e pertanto saranno esclusi dalla possibilità di inserirsi in graduatoria.

L'allegato E riguardo al servizio non indica nessun limite alla durata del servizio ne parla di servizio specifico: "*In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale; concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato*

servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale."

Come attualmente indicato, con l'introduzione della nuova tabella A4 "*Titoli secondaria primo e secondo grado II fascia*" si crea una disparità di trattamento fra coloro che hanno svolto attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, e coloro che in tutte le regioni d'Italia svolgono attività concertistica artistico – professionali con enti, associazioni, conservatori di musica, etc., nell'ambito di circuiti e manifestazioni concertistiche appositamente finanziate dalle Giunte Regionali per le quali richiedono specifici contratti e versamenti Enpals in quanto erogati solo a soggetti che svolgono attività professionale.

Tale situazione, sulla base dei nuovi criteri, crea evidenti disparità fra gli aspiranti alle GPS e penalizza fortemente i futuri docenti in quanto, a causa delle restrizioni introdotte molti docenti hanno opportunità per maturare il punteggio artistico.

Di fatto si palesano iniquità, talvolta a parità di titoli di accesso, nelle opportunità e nell'attribuzione dei punteggi sia per quanto riguarda l'accesso alle previste fasce per il conferimento delle supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sia relativamente alla nuova valutazione dei titoli artistici per coloro che insegnano discipline musicali, nonché (stando a quanto contemplato dall'Ordinanza Ministeriale in argomento) in merito alla discriminazione fra candidati laureandi in Scienze della Formazione, che possono inserirsi nella seconda fascia in merito ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria, e studenti e laureati in altre discipline che ancora non sono in possesso dei 24 CFU/CFA.

Appare evidente la disparità di trattamento perpetrata dal Ministero resistente ai danni degli odierni ricorrenti con violazione di principi costituzionali di cui all'art. 3 e 97 Cost. e dell'art. 35, del D.Lgs. 165/2001 che si applica a tutte le selezioni pubbliche, tra cui rientra anche quella odiernamente oggetto di scrutinio.

Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 35 tutte le selezioni pubbliche debbono svolgersi secondo meccanismi oggettivi, trasparenti ed intesi ad evitare che si introducano disparità di trattamento, illegittimità ed illogicità nella valutazione dei candidati.

Orbene, nel caso che ci occupa, la violazione dei suesposti principi è evidente laddove il Ministero ha eliminato una tabella di valutazione di titoli artistici e culturali che i docenti avrebbero potuto far valere in quanto titoli legati alla didattica ed alla specifica materia che essi impartiscono.

Invero, tale *modus operandi*, appare assolutamente illogico e del tutto in contrasto con i principi costituzionali che regolano l'accesso agli uffici pubblici, atteso che dipendenti qualificati si ritrovano ad essere esclusi, o quanto meno ad essere valutati in modo incoerente ed ingiusto per effetto di una norma secondaria quale è il decreto ministeriale impugnato.

Sull'argomento anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei titoli ritenuti oggetto di valutazione, il quale, tuttavia, è esercitabile sempre nel rispetto di principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dall'Amministrazione resistente e cristallizzate nel decreto impugnato e nelle tabelle indicate in epigrafe, non garantiscono il rispetto dei predetti principi costituzionali che, a ben vedere, sono stati palesemente violati.

C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Un ulteriore argomento a favore dei ricorrenti riguarda la violazione del principio dell'affidamento legittimo già evocato in narrativa.

Difatti, si osserva in primo luogo che ai sensi del D.M. 374/2017 tutti i titoli oggi eliminati erano oggetto di attribuzione di un punteggio, mentre altri sono stati oggetto di una rivisitazione *in pejus*.

Va ulteriormente precisato che l'intervento ministeriale è avvenuto in piena emergenza epidemiologica, e che i docenti ricorrenti mai avrebbero pensato di dover rinunciare alla valutazione ed alla attribuzione del punteggio in merito a tutte le attività svolte nel corso dell'ultimo triennio.

La violazione del principio del legittimo affidamento è evidente.

Al riguardo, codesto Ill.Mo Tribunale adito (cfr. Tar Lazio, sez. I, sent. n. 6855/2015) ha osservato che *"Il principio dell'affidamento è suscettibile di applicazione anche nel diritto pubblico, collegandosi direttamente all'obbligo di buona fede oggettiva quale regola di condotta che, per quanto riconosciuta espressamente nelle sole disposizioni del c.c., conferma l'assiologia dell'ordinamento generale, venendo così a coincidere con l'aspettativa di coerenza dell'Amministrazione con il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e proprio obbligo. Al riguardo, afferma testualmente la Corte "il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti"* (Corte Cost. sent. n. 1130/1988).

Il legittimo affidamento costituisce, come è noto, un principio fondamentale, dell'azione amministrativa, dal quale la funzione pubblica non può prescindere ed è uno strumento di tutela dell'Amministrato avverso un comportamento irragionevole e contraddittorio della P.A.

Il primo elemento della fattispecie è costituito da un'attività posta in essere dall'Autorità pubblica.

Il convincimento del privato, ed in generale anche di coloro che si trovano ad operare all'interno della stessa Amministrazione, in ordine alla legittimità della propria posizione scaturisce infatti dall'essersi precedentemente relazionati con la controparte pubblica. In tal senso l'affidamento deriva necessariamente da una condotta altrui. E' del tutto evidente che per poter essere tutelato l'affidamento debba derivare da un comportamento del soggetto nei cui riguardi se ne reclama il riconoscimento. Sorge, perciò, di regola in relazione agli atti favorevoli al soggetto ampliativi della sua sfera giuridica.

Il legittimo affidamento, inoltre, si pone anche come corollario del fondamentale principio di buona fede.

Con la L. 241/2000 si è cristallizzato il "nuovo" ruolo della P.A. all'interno dell'Ordinamento democratico-costituzionale: non più un'Amministrazione autoritaria ed autoreferenziale, ma un'Autorità pubblica che agisce come soggetto che individua l'interesse da garantire all'interno della funzione amministrativa, che fa uso di strumenti consensuali accanto a quelli unilaterali ed autoritativi, che favorisce la partecipazione del privato alla funzione pubblica.

La P.A. non persegue più soltanto un interesse pubblico fondato esclusivamente su specifiche norme giuridiche e che si identifica con l'interesse soggettivo dell'ente pubblico. L'interesse pubblico concreto emerge dal raffronto di tutti gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa e, non essendovi più solo l'interesse pubblico da tutelare, ma anche quello privato, va da sé che i rapporti tra Amministrazione e soggetti privati devono necessariamente ispirarsi al dovere di collaborazione ed in tale contesto la buona fede assurge a principio generale che deve ispirare ogni attività, sia che si svolga nelle forme o secondo le norme proprie del diritto pubblico che in quelle del diritto privato.

La buona fede rappresenta, dunque, il fondamento del principio del legittimo affidamento, poiché l'esigenza di tutelare la fiducia posta nel comportamento altrui poggia sulle regole di correttezza e di buona fede (dovere generale con inserzione automatica) che gravano su tutti i consociati e specie tra le parti di uno specifico rapporto giuridico.

Sul piano strutturale, l'affidamento rappresenta una fattispecie complessa, alla cui emersione concorrono diversi elementi, che attengono sia ai profili oggettivi che soggettivi del canone di buona fede. Il convincimento (incolpevole) della situazione di apparenza deve infatti essere stato generato da un comportamento altrui e richiede il rispetto dei principi di correttezza. In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato luogo. Dal canone della buona fede discende l'obbligo di lealtà della condotta che consiste nel non suscitare falsi affidamenti.

Perciò, in quanto strettamente connesso alla buona fede, l'affidamento ha rilievo generale, perché il dovere di rispettare il canone della correttezza grava indistintamente su tutti i consociati. Va qui richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto rilievo generale al principio dell'apparenza colpevole, quando l'erronea rappresentazione del terzo in buona fede è stata determinata dal comportamento del titolare della situazione apparente (Cass. Civ. sez. I n. 4089 del 2001).

**D) DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO
AMMINISTRATIVO PER IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA,
ARBITRARIETA' CON VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N, 241 DEL
1990.**

La disposizione in oggetto risulta viziata anche sotto il profilo della assoluta carenza di un criterio oggettivo per l'attribuzione dei punteggi contenuti nelle nuove tabelle A-3 ed A-4 (pochi punti per la verità e di difficile decifrazione!), in quanto non risulta specificata la ragione della modifica rispetto al precedente metodo di valutazione dei titoli culturali ed artistici contenuto nelle tabelle A) e B) allegate al D.M. 374/2017.

Sicché l'eliminazione della tabella e, d'altro lato la sua radicale modifica *in pejus* per i ricorrenti sotto il profilo del riconoscimento del valore del loro lavoro, non trovano ragione giuridica sufficiente, nè una ragionevole motivazione all'interno del D.M. 60/2020, il quale deve ritenersi viziato anche sotto il profilo della violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 dovendo esso essere qualificato come un atto amministrativo di

macro-organizzazione, e quindi suscettibile di essere annullato *in parte qua* qualora il Giudice Amministrativo rilevi i classici vizi di illegittimità dell'atto amministrativo, quali quelli odiernamente sollevati, come vizi di motivazione, illogicità, sviamento dalla causa tipica che, in tal caso, è individuabile nella equa valorizzazione delle attività culturali prestate dagli aspiranti la cui valutazione è stata eliminata *tout court* senza apparente e concreta motivazione.

In linea di principio si deve ricordare come tutte le selezioni pubbliche, quale emerge da una ultrasecolare disciplina legislativa e come è stato recepito dall'art. 97 terzo comma della Costituzione, consiste nella selezione dei concorrenti in base a oggettive valutazioni dei loro titoli e dei risultati degli appositi esami da loro sostenuti, o dei titoli e degli esami secondo i principi di imparzialità e di buon andamento (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1685).

E proprio per garantire il dettato costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione i criteri di valutazione di un esame o dei titoli presentati da un candidato devono essere improntati su principi oggettivi e facilmente riconoscibili sia da parte del candidato sia da parte della commissione al fine di evitare le ampie discrezionalità che permetterebbero di attribuire valutazioni parziali e totalmente discrezionali che potrebbero favorire solo alcuni candidati a danno di altri.

*

**C) PIENO DIRITTO DEI RICORRENTI AD OTTENERE LA VALUTAZIONE DEI PROPRI TITOLI CULTURALI ED ARTISTICI IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI NON DISCRIMINAZIONE E DI NON IMPARZIALITA'.
ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', DISCRIMINAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

I titoli culturali ed artistici posseduti da ciascun ricorrente fanno parte del loro bagaglio culturale e sono il prodotto degli studi e dell'esperienza professionale, personale e lavorativa acquisita nel corso degli anni.

In via subordinata, si rileva che, anche laddove venisse considerata legittima la valutazione da parte del Ministero dei titoli professionali e culturali così come indicata nelle tabelle impugnate, tale modalità doveva essere semmai utilizzata dall'Amministrazione per la graduatoria finale dei candidati e giammai quale titolo di accesso alla suddetta procedura di reclutamento.

Nell'art. 4 comma 1, del D.M. 60/2020 non è previsto alcun riferimento per coloro che risultavano inseriti nella seconda fascia di una classe di concorso per materie musicali nei licei musicali (A-53, A-55, A 63, A-64) in quanto in possesso dell'abilitazione A029 o A030 o A056.

Ciò penalizza chi era già inserito in una seconda fascia di istituto nel triennio precedente e non ha avuto l'opportunità di prestare servizio. Sulla base di quanto detto si crea una evidente disparità in quanto nell'ordinanza è previsto l'inserimento in prima fascia solo per coloro che oltre al possesso dell'abilitazione A029 o A030 o A056 hanno anche svolto servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali. Sarebbe corretto estendere tale opportunità anche a coloro che non hanno potuto svolgere il servizio ma sono in possesso dei requisiti di accesso.

Per quanto esplicitato nel precedente punto a) e facendo riferimento a quanto attualmente indicato nell'art. 4 comma 2 del D.M. 60/2020 emerge una incongruenza ed una evidente illogicità in merito al fatto che hanno diritto a presentare la domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che sono privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia per la specifica classe di concorso.

Per quanto detto appare inconfutabilmente non chiaro in quale fascia si debbano inserire coloro che sono in possesso dell'abilitazione A029 o A030 o A056 (e non hanno svolto servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali) ed erano inseriti nella seconda fascia di istituto nel triennio precedente.

Le illegittimità evidenziate, se sommate al fatto che molti docenti non potranno far valere alcun titolo artistico e culturale, determina una evidente illegittimità del D.M. 60/2020 nella parte in cui disciplina le modalità di inserimento nelle Gps dei docenti delle materie inerenti ai licei musicali e, in generale, ai docenti di musica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Sarebbe stato opportuno consentire l'inserimento in prima fascia delle Gps anche a coloro che nel triennio precedente erano inseriti in seconda fascia di istituto e consentire, in considerazione dell'esperienza maturata, di inserire tutti i titoli artistici e culturali senza alcun tipo di discriminazione.

IN PUNTO DI *FUMUS BONI IURIS*

Relativamente alla sussistenza del *fumus boni iuris*, parte ricorrente si riporta integralmente a quanto sopra evidenziato ed illustrato.

SUL *PERICULUM IN MORA*

Nel precisare i contorni del *thema decidendum* dell'odierna azione cautelare proposta, occorre evidenziare come essa sia diretta ad ottenere la valutazione di tutti i titoli e delle attività artistiche e culturali svolte dai ricorrenti nell'ultimo triennio, siccome in precedenza valutate ai sensi del D.M. 374/2017.

Invero, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa non solo l'interesse dei ricorrenti ad ottenere, a seguito dell'inserimento nelle rispettive Gps, una congrua ed equa valutazione delle rispettive attività con l'attribuzione del punteggio relativo.

Si evidenzia che tutti i ricorrenti saranno inseriti nelle rispettive graduatorie di loro specifico interesse, ma con un punteggio nettamente inferiore rispetto a quanto loro spetterebbe qualora venisse ripristinato in via cautelare ed urgente il meccanismo di

valutazione dei titoli culturali ed artistici in vigore sino al 10 luglio 2020, data di pubblicazione del D.M. 60/2020 e delle relative tabelle di valutazione dei punteggi.

Pertanto, nessun dubbio sul *periculum in mora* che potrebbe causare un danno irreparabile qualora non sia ordinato immediatamente il diritto della parte ricorrente ad ottenere immediatamente il ripristino delle precedenti tabelle di attribuzione di cui al D.M. 374/2017 con attribuzione dei relativi punteggi, quanto meno anche con riserva, o comunque prima che le graduatorie siano definitivamente convalidate.

A nulla pertanto servirebbe un successivo provvedimento nel merito che non sarebbe sufficiente per riparare integralmente il danno subito.

Proprio nel caso delle selezioni scolastiche l'Ecc.Mo Tribunale adito ha più volte riconosciuto l'esistenza della tutela d'urgenza richiesta accogliendo persino istanze cautelari monocratiche (confermate tutte successivamente in sede collegiale) proprio ritenendo che in queste selezioni dal carattere pubblicistico sussiste la necessità, qualora si evidenziano poi i requisiti del *fumus boni iuris*, di una immediata tutela cautelare anche con riserva per salvaguardare il diritto delle parti ricorrenti.

Nessun dubbio, pertanto, sull'esistenza del *periculum in mora*.

* * * * *

P.Q.M

IN VIA PRINCIPALE:

dichiarare l'illegittimità degli atti impugnati previa concessione di idonee misure cautelari volte a consentire ai ricorrenti, di ottenere la valutazione dei propri titoli artistici e culturali per le rispettive attività prestate, così come previsto nelle tabelle annesse al D.M. 374/2017, previa dichiarazione della valutabilità a tal fine, dei titoli dichiarati anche successivamente in modalità cartacea, o comunque con la modalità che Voglia indicare l'Ecc.Mo Tribunale adito.

In ogni caso annullare il D.M. 60/2020 e le annesse Tabelle A-3 ed A-4 nella parte in cui non prevedono o prevedono una non corretta valutazione dei titoli culturali ed artistici posseduti dai ricorrenti.

Con vittoria di spese e compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della presente fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia attiene alla materia del pubblico impiego

Roma, 1 ottobre 2020

avv. Francesco Americo

avv. Isetta Barsanti Mauceri